STUDIO CAMPESATO
CONSULENZA DEL LAVORO

0444 437272
lavoro@rc-studio.it
Via Quirico Rossi, 24, 36045 - Lonigo (VI)

Formazione sulla sicurezza per i neoassunti: quando deve essere erogata? I chiarimenti dell'INL

Lonigo, 3 novembre 2026

Circolare Informativa n. 9/2026

Con la nota n. 2377 del 27 ottobre 2026, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito importanti chiarimenti sulle tempistiche di erogazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Quando deve essere effettuata la formazione?

L'INL ricorda che, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, la formazione deve essere erogata in occasione dell'assunzione del lavoratore o, in caso di somministrazione, dell'inizio dell'utilizzazione.

Il precedente Accordo Stato-Regioni del 2011 prevedeva la possibilità di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall'assunzione. Tale disposizione, spesso interpretata erroneamente come possibilità di posticipare anche l'avvio della formazione, è stata eliminata dal nuovo Accordo del 2025.



Pertanto, non è più previsto un termine generale di 60 giorni per completare la formazione, che deve essere organizzata tempestivamente, in relazione all'inserimento del lavoratore e ai rischi delle mansioni assegnate.

La disciplina particolare per il settore turistico e della ristorazione

Una specifica deroga è prevista per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Per queste attività, l'art. 1-bis del D.L. 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025, consente di completare la formazione e l'eventuale addestramento specifico entro 30 giorni dall'assunzione.



L'INL precisa, tuttavia, che tale termine riguarda esclusivamente il completamento del percorso formativo, che deve comunque essere avviato tempestivamente, in occasione dell'assunzione.

Durante questo periodo, il lavoratore può essere adibito all'attività lavorativa anche prima di aver concluso l'intero percorso formativo, fermo restando l'obbligo di aver ricevuto preventivamente le informazioni sulla sicurezza previste dall'art. 36 del D.Lgs. 81/2008.

STUDIO CAMPESATO
CONSULENZA DEL LAVORO

Indicazioni operative per le aziende

Si raccomanda alle aziende di programmare la formazione sulla sicurezza già prima dell'inserimento dei nuovi lavoratori, coordinandosi con il proprio RSPP e con i soggetti incaricati della formazione.

È inoltre opportuno conservare la documentazione relativa all'organizzazione e all'avvio dei corsi, comprese le prenotazioni e le comunicazioni con gli enti formatori, per dimostrare, in caso di controllo ispettivo, la tempestiva attivazione degli adempimenti previsti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Campesato
Consulenza del Lavoro